Le agevolazioni fiscali

Ai sensi D.lgs 28/10 art. 17, si precisa che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

La normativa, ai sensi dell'art. 20 riconosce inoltre alle parti quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità fino a concorrenza di euro seicento.

Nei casi di cui all'art. 5, co. 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Per approfondimenti consultare i riferimenti normativi presenti in questa pagina del sito.

Stampa in PDF
<u>PDF</u>
Ultima modifica
Mer 15 Nov, 2023
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 4 (3 votes)
Rate